

Sentenza n. 260 del 29 marzo 2005

Pubblica udienza del: 23 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

Titoletto:

Ricorso giurisdizionale – ricorso elettorale – regole generali del processo amministrativo – applicabilità.

Ricorso giurisdizionale – ricorso elettorale - motivi aggiunti – eccezionalità.

Abstract:

Le controversie in materia elettorale non si sottraggono alle regole generali del processo amministrativo, in base alle quali le impugnative debbono contenere i motivi su cui il ricorrente fonda la sua domanda, formulati in modo preciso, attraverso la deduzione di specifici vizi relativi a determinate fasi del procedimento elettorale e non concepiti in forma generica o astratta, dovendo al contrario essere sorretti da qualche principio di prova o dal riferimento a fatti concreti.

Nel giudizio elettorale, il ricorso ai motivi aggiunti deve considerarsi eccezionale e meramente eventuale per i casi in cui le censure originariamente proposte possano trovare argomenti di puntualizzazione e specificazione nei risultati degli accertamenti istruttori, con la conseguenza che essi non sono ammissibili allorché, dopo la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già denunciati con il ricorso introduttivo.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.740 del 2004, proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Brizi, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Rossella Pepa;

contro

il COMUNE di POTENZA PICENA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrari, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Mario David;

e nei confronti

- di ***, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrari, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Mario David;

- di ***, rappresentati e difesi dall'avv. Letizia Cimini, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Mario David;

- di ***, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Micozzi, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Mario David;

- di ***, rappresentate e difese dall'avv. Alessandra Perticarà, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Mario David;

per l'annullamento

- dei risultati delle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004 per l'elezione del Consiglio del Comune di Potenza Picena (MC) e per l'elezione diretta del Sindaco, formalizzati con il verbale di proclamazione degli eletti del 15.6.2004, ad opera dell'Adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali del Comune, nella parte in cui è stato proclamato eletto Sindaco il candidato controinteressato sig. Paolucci Sergio ed attribuito il premio di maggioranza alla lista n.3 collegata con lo

stesso, a danno del candidato ricorrente e della lista n.1 al medesimo collegata;

- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza Picena e del controinteressato ***;

Vista l'ordinanza collegiale interlocutoria n.151 del 13 novembre 2004, con cui il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, stabilendo nel contempo in via istruttoria l'effettuazione di apposita verifica preordinata al riscontro delle schede asserite valutate illegittimamente dalla parte ricorrente;

Vista l'intervenuta costituzione in giudizio, a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, dei ***;

Vista la relazione delle operazioni di verifica trasmessa dall'Ufficio Elettorale della Prefettura di Macerata, a seguito dell'avvenuto adempimento dell'incombente istruttorio disposto dal Tribunale;

Visto il successivo atto di motivi aggiunti depositato dal ricorrente in data 12.2.2005;

Visti gli ulteriori atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza Picena e di tutte le altre parti controinteressate sopraindicate, a seguito dell'avvenuta notifica del suddetto atto di motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi gli avv.ti Rossella Pepa, delegata dell'avv. G.Brizi, G.Ferrari, in proprio e su delega dell'avv. L.Cimini, P.Micozzi e A.Perticarà, ciascuno per le parti

rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1) Con la presente iniziativa giudiziaria il ricorrente, nella sua qualità di elettore e di candidato non eletto alla carica di Sindaco, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nei giorni 12 e 13 giugno 2004 per il rinnovo degli organi del Comune di Potenza Picena, si propone l'invalidazione dei risultati elettorali proclamati dai competenti organi statali, relativamente alla dichiarata elezione a sindaco del candidato controinteressato ***, collegato con la lista elettorale n.3, recante il contrassegno " Centro sinistra" che ha comportato l'attribuzione alla stessa lista dei 2/3 dei seggi di consigliere assegnati al Comune.

Tale prospettata invalidità della elezione a sindaco del controinteressato viene fatta dipendere principalmente dall'asserita illegittima attribuzione di voti non spettanti in favore di quest'ultimo e della lista al medesimo collegata, nonché dalla contestuale illegittima mancata assegnazione di voti asseriti correttamente espressi in favore dello stesso ricorrente e della sua lista di riferimento, il cui accertamento, da parte del giudice adito, determinerebbe il sovvertimento del risultato finale della competizione elettorale di cui si controverte per effetto di un recupero di voti da parte del ricorrente ed una conseguente sottrazione di suffragi nei confronti del sindaco eletto.

2) In primo luogo, il Collegio ritiene potersi prescindere dall'esame della preliminare eccezione di inammissibilità per genericità dell'intero ricorso, attesa l'irritualità e l'infondatezza delle singole censure dedotte con il medesimo per i

motivi di seguito precisati.

3) Inammissibile va in primo luogo valutata la dedotta censura di illegittima ammissione al voto assistito di n.11 elettori su 22 nella sezione elettorale n.13, poiché, a fronte della precisa quantificazione, da parte del deducente, del numero degli elettori che avrebbero impropriamente beneficiato di essere assistiti da un accompagnatore per esprimere il loro voto. La censura si rivela generica, a causa della contestuale mancata indicazione dei nominativi dei relativi soggetti asseriti non affetti da menomazioni fisiche che impedivano la materiale autonoma espressione di voto sulla scheda.

Giova al riguardo considerare che le controversie in materia elettorale non si sottraggono alle regole generali del processo amministrativo, in base alle quali le impugnative debbono contenere i motivi su cui il ricorrente fonda la sua domanda, formulati in modo preciso, attraverso la deduzione di specifici vizi relativi a determinate fasi del procedimento elettorale e non concepiti in forma generica o astratta, dovendo al contrario essere sorretti da qualche principio di prova o dal riferimento a fatti concreti (Cons.St., sez.V, 23 marzo 2000, n.1593; 12 novembre 2001, n.6277; TAR Umbria, 29 settembre 2000, n.751; TAR Puglia, LE, 24 ottobre 2003, n.7171).

Anche a volere ammettere che nel giudizio elettorale l'onere di specificazione dei motivi di censura possa essere attenuato in relazione al fatto che il ricorrente non ha, di norma, accesso diretto a tutta la documentazione relativa al procedimento, occorre comunque che l'enunciazione dei motivi che giustificano la domanda del ricorrente sia formulata in modo chiaro e specifico, mediante la deduzione del tipo di irregolarità denunciata, attraverso l'esatta enunciazione dei fatti e delle circostanze su cui le stesse si fondano, non essendo consentito rimet-

tere alla successiva fase istruttoria l'integrazione e la precisazione dei fatti costituenti il vizio, solo genericamente denunciato.

Ciò posto, per quanto concerne la vicenda di cui è causa, la censura di illegittima ammissione di elettori al voto assistito, secondo il Collegio, per come formulata, si presenta generica e meramente ipotizzante, poiché, a fronte di una puntuale quantificazione del numero degli elettori asseriti illegittimamente accompagnati nella cabina elettorale, sul totale dei soggetti ammessi al voto assistito nella sezione n. 13, il ricorrente si è astenuto dal fornire qualsiasi indicazione sui nominativi di tali elettori, rendendo in tal modo la relativa censura priva di verosimiglianza, in quanto preordinata a chiedere al giudice un controllo su tutte le decisioni adottate dall'ufficio elettorale di sezione in base ad una denuncia di irregolarità del tutto generica ed, a ben vedere, per come formulata anche ipotetica.

Se si considera che la percezione della segnalata irregolare ammissione al voto assistito di alcuni elettori può derivare soltanto dalla conoscenza del tipo di invalidità psico-fisica degli stessi, ritenuta non preclusiva alla libera ed autonoma espressione del voto sulla scheda, la mancata indicazione dei loro nominativi, contribuisce a rendere poco verosimigliante la relativa censura che, come tale, va ritenuta generica e meramente ipotizzante, attesa anche l'impossibilità per il Collegio di verificarne la fondatezza attraverso un eventuale istruttoria che non si sa bene nei confronti di quali elettori assistiti dovrebbe essere disposta.

Ma anche a volere prescindere dalla riferita inammissibilità del suddetto motivo di censura esaminato, in disparte, ritiene il Collegio che la stessa doglianza per come formulata sia comunque da considerare infondata, tenuto conto del vigente quadro normativo di riferimento di cui all'art.41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, come da ultimo modificato dall'art.1 della legge 5 febbraio 2003,

n.17.

Infatti, sulla base delle norme suddette, ai soggetti che ritengono di avere diritto ad essere ammessi al voto assistito, è riconosciuta la possibilità di vedere annotato nel proprio certificato elettorale tale prerogativa di essere assistiti da un accompagnatore nella cabina elettorale, previa presentazione ai competenti uffici del Comune del relativo certificato medico attestante la patologia fisica impeditiva alla espressione di un voto autonomo, invece di esibire lo stesso di volta in volta al Presidente del seggio elettorale in occasione delle diverse elezioni.

Donde, in presenza di tale accennata annotazione sul certificato elettorale da valere per diverse elezioni, dello stato di infermità fisica dell'elettore e del conseguente suo diritto al voto assistito, è di tutta evidenza che al Presidente del seggio elettorale in cui risulta iscritto il medesimo elettore, non vengono lasciati margini di scelta, attesa l'impossibilità per il medesimo di conoscere il tipo di infermità acclarata nel certificato medico presentato all'ufficio comunale, attraverso la sua materiale visione e, quindi, di contestarne eventualmente il contenuto, nel caso in cui la certificazione stessa risulti *ictu oculi* falsa o non veritiera, rispetto alle obiettive condizioni fisiche dell'elettore desumibili all'atto della sua presentazione al seggio.

Pertanto, tenuto conto anche di quanto ulteriormente precisato, ritiene il Collegio che, in mancanza dell'indicazione dei nominativi degli elettori asseriti ammessi illegittimamente al voto assistito, nonostante la ritenuta mancanza delle condizioni di infermità fisica che impedivano la materiale autonoma tracciatura del voto sulla scheda, la relativa censura è da considerare generica per i motivi sopraprecisati e come tale è da valutare inammissibile.

4) Destituiti di fondamento si presentano anche tutti gli altri motivi di censura

dedotti con l'atto introduttivo del giudizio e preordinati a denunciare l'illegittima mancata attribuzione di voti espressi in favore del ricorrente in tutte le sezioni elettorali del Comune, contenuti in schede asserite impropriamente considerate bianche e nulle, nonché l'illegittima avvenuta attribuzione in favore del candidato Sindaco controinteressato e della lista elettorale al medesimo collegata, di voti che, invece, dovevano essere considerati nulli perché le relative schede recavano una doppia preferenza, oppure inequivocabili segni di riconoscimento.

Il convincimento del Collegio circa l'assoluta inconsistenza di tali assunti invalidatori trova puntuale conferma in punto di fatto nell'esito della verifica disposta dal Tribunale, per effetto della quale, a seguito dell'avvenuto controllo da parte del Dirigente dell'Ufficio elettorale della Prefettura di Macerata, alla presenza delle parti e dei loro difensori, di tutte le schede recanti i voti validi espressi in favore della lista n.3 collegata al candidato sindaco controinteressato, è stato accertato che le suddette censure non hanno trovato alcun riscontro.

Pertanto, a fronte del riferito mancato accertamento, in sede di verifica, di risultati diversi da quelli attestati nei rispettivi verbali delle operazioni elettorali nelle singole sezioni e di quelle dell'Adunanza dei Presidenti delle stesse, come puntualmente certificato dal verificatore nell'apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti presenti alle operazioni di controllo delle schede i quali nulla hanno osservato al riguardo, non resta al Collegio che dichiarare destituiti di fondamento i riferiti motivi di censura di parte ricorrente preordinati a denunciare una errata valutazione di voti nulli e di schede bianche nelle sezioni elettorali del Comune intimato nei limiti sopraspecificati.

5) Passando a questo punto ad esaminare le residue censure dedotte con il successivo atto di motivi aggiunti, va evidenziato che con tale ulteriore iniziativa

giudiziaria la parte attrice si propone di denunciare l'illegittimità di n.42 voti attribuiti in sede di scrutinio alla lista n.3 del candidato sindaco controinteressato, recante il contrassegno "Centro sinistra" che, invece, dovevano essere considerati nulli perché espressi su schede recanti evidenti segni di riconoscimento costituiti dalla contestuale indicazione di cognomi e nomi di candidati estranei alla fase elettorale o appartenenti ad altre liste, oppure dalla indicazione sulle schede di segni grafici non necessari.

A tale proposito, va anche segnalato che la parte ricorrente ha dichiarato di avere avuto conoscenza di tali ulteriori vizi di illegittimità, in occasione del controllo delle schede operato in sede di verifica disposta dal Tribunale.

Tutto ciò premesso, ritiene tuttavia il Collegio che tali nuovi profili di doglianza siano da valutare inammissibili.

Nel giudizio elettorale, come precisato dalla giurisprudenza, il ricorso ai motivi aggiunti deve considerarsi eccezionale e meramente eventuale per i casi in cui le censure originariamente proposte possano trovare argomenti di puntualizzazione e specificazione nei risultati degli accertamenti istruttori, con la conseguenza che essi non sono ammissibili allorquando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già denunciati con il ricorso introduttivo (Cons. St., sez.V, 3 marzo 1999, n.225; 11 luglio 2002, n.3902; TAR Umbria, 31 gennaio 2000, n.39; TAR Campania, 1° aprile 2003, n.3116; TAR Sicilia, PA, 21 giugno 2004, n.1164).

Donde, con riferimento alla vicenda di cui è causa, ritiene il Collegio che con l'atto di motivi aggiunti il ricorrente ha inteso denunciare la nullità di ulteriori

voti attribuiti alla lista del candidato sindaco controinteressato che non erano stati fatti oggetto di censure con l'atto introduttivo del giudizio in cui già si faceva cenno a voti validi attribuiti al controinteressato ed alla lista collegata al medesimo che dovevano essere considerati nulli, perché recanti una doppia preferenza o segni di riconoscimento.

Di conseguenza, per le ragioni cui si è fatto cenno, i motivi aggiunti di cui si controverte sono da considerare inammissibili poiché gli stessi non rappresentano una mera integrazione e sviluppo delle doglianze tempestivamente introdotte con l'atto introduttivo del giudizio, ma si concretizzano in una censura del tutto nuova la cui deduzione è stata meramente occasionata dalle risultanze istruttorie disposte dal giudice, a proposito delle originarie censure, e come tale introduce una *novatio libelli* non consentita nell'ambito del processo amministrativo, stante la perentorietà del termine assegnato per il sindacato degli atti impugnati.

Anche in questo caso, a prescindere dalla ritenuta inammissibilità del suddetto atto di motivi aggiunti per le ragioni esposte, in disparte, il Collegio ci tiene a far rilevare che, in sede di verifica, sono state controllate tutte le schede recanti voti validi in favore della lista n.3, al fine di accertare se fra le stesse figuravano schede sulle quali risultava indicata una doppia preferenza o comunque da considerare nulle, e tale controllo, come si è avuto modo di riferire in precedenza, ha dato un esito negativo, comprovato anche dalla circostanza che in sede di rinnovazione dello spoglio di tali schede, il difensore del ricorrente presente alle operazioni di verifica, secondo quanto risulta dal verbale delle stesse, non ha fatto formalmente rilevare alcuna delle irregolarità poi denunciate con il successivo atto di motivi aggiunti, dimostrando in tal modo una implicita acquiescenza alle decisioni acclarate in sede di verifica.

Per cui, alla luce di tali ulteriori circostanze, si ha motivo di ritenere che le censure dedotte con l'atto di motivi aggiunti si concretizzano come nuovi ed ulteriori motivi di ricorso rispetto a quelli già dedotti con l'atto introduttivo del giudizio e come tali sono da valutare inammissibili, in quanto tardivamente prospettati, rispetto al termine decadenziale per l'impugnazione della proclamazione degli eletti.

6) La riconosciuta inammissibilità ed infondatezza delle censure dedotte con il ricorso principale e con il successivo atto di motivi aggiunti, esime il Collegio dalla delibazione dei ricorsi incidentali proposti dalla parti controinteressate, in quanto la reiezione del gravame di cui è causa, lasciando inalterato l'assetto di interessi correlato all'impugnato atto di proclamazione degli eletti priva i ricorrenti incidentali dell'interesse alla decisione delle loro impugnative che diventano inammissibili (Cons.St., sez.IV, 8 giugno 1990, n.584; TAR Puglia, sez.I, 26 settembre 1989, n.458; TAR Lazio, LT, 16 maggio 2003, n.531).

In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso principale va respinto ed il successivo atto di motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.”